PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Art. 19

Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica

In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa puo' anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attivita' di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze. Il Comitato d'intesa col Ministero della pubblica istruzione puo' altresi' autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attivita' a carattere sociale ed educativo.

Versione in vigore dal 23 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Estremi	Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Titolo	I — Edilizia scolastica
Capo	II — Provvidenze particolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-della-scuola-nel-triennio-dal-1962-al/art-19-provvidenze-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

della-cassa-per-il-mezzogiorno-a-favore-dell-istruzione